



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247
C.F. / P.IVA 00467290037
e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 5073

LI 19 NOV. 2015

Alla Sig.ra ENRIQUEZ LOYZA ALICIA ELENA
VIA RONCAGLIONE, 26
28060 CASALINO (NO)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO D'UFFICIO DI PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA AI SENSI DELL'ART. 11, 1° COMMA, LETTERA C) DEL DPR 30/05/1989, N. 223.

Con la presente si comunica che questo ufficio ha ritenuto sussistere le condizioni e gli elementi di fatti per avviare d'ufficio un procedimento finalizzato a verificare la Sua effettiva dimora abituale e l'esistenza dei requisiti di legge per emanare un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità nei Suoi confronti e delle seguenti persone:

N.	RAPPORTO DI PARENTELA CON L'INTESTATARIO DELLA SCHEDA	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	I.S.	ENRIQUEZ LOYZA ALICIA ELENA	PERU' – 14/06/1966
2			
3			
4			
5			

INDIRIZZO: VIA RONCAGLIONE, 26 - CASALINO

Si precisa, infatti, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento anagrafico l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle popolazione residente del Comune qualora una persona risulti, a seguito di periodici accertamenti disposti a mezzo del comando di Polizia Municipale, costantemente irreperibile per il periodo di almeno un anno.


Pertanto, nel ricordarle l'obbligo sancito, dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale, se le indagini svolte dalla Polizia Municipale confermeranno il Suo allontanamento dall'indirizzo sopra indicato per destinazione sconosciuta, questo ufficio procederà alla cancellazione anagrafica per IRREPERIBILITA'.

Ai fine del combinato disposto dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge 7/08/1990, n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione DPR n. 184/2006, si comunica che:

- l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento d'ufficio di cancellazione anagrafica, è il comune di CASALINO;
- in data odierna è stato avviato quanto in oggetto e che il responsabile del procedimento è MUZIO Elisabetta. Responsabile dei Servizi demografici (tel. 0321870112) con la quale può mettersi in contatto per ogni informazione e chiarimenti in merito alla pratica anche per fax (0321870247) – o e-mail (anagrafe.casalino@reteunitaria.piemonte.it) – presso la sede municipale.
- Durante la fase istruttoria potrà presentare memorie scritte e documenti, che questa Amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del provvedimento;
- Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 20 giorni dalla data di effettiva irreperibilità, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, legge 241/1990, dall'art. 11 DPR 223/1989, circolari ministeriali e Istat;
- Decorsi i termini indicati e nell'inerzia da parte di questa Amministrazione potrà proporre ricorso al TAR non oltre un anno dalla scadenza dei termini (art. 21-bis, Legge 6/12/1971, n. 1034).

L'Ufficiale d'anagrafe

Elisabetta Muzio



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino - tel. 0321/870112 - Fax 0321/870247

C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it - web: www.comune.casalino.no.it

SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 5074

LI 19 NOV. 2015

Alla Sig.ra VASQUEZ RAMIREZ NORIAN YICED
C.NA GRAZIOSA, 7- F.NE CAMERIANO
28060 CASALINO (NO)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO D'UFFICIO DI PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA AI SENSI DELL'ART. 11, 1° COMMA, LETTERA C) DEL DPR 30/05/1989, N. 223.

Con la presente si comunica che questo ufficio ha ritenuto sussistere le condizioni e gli elementi di fatti per avviare d'ufficio un procedimento finalizzato a verificare la Sua effettiva dimora abituale e l'esistenza dei requisiti di legge per emanare un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità nei Suoi confronti e delle seguenti persone:

N.	RAPPORTO DI PARENTELA CON L'INTESTATARIO DELLA SCHEDA	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	I.S.	VASQUEZ RAMIREZ NORIAN YICED	COLOMBIA - 03/03/1982
2			
3			
4			
5			

INDIRIZZO: C.NA GRAZIOSA, 7- F.NE CAMERIANO

Si precisa, infatti, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento anagrafico l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle popolazione residente del Comune qualora una persona risulti, a seguito di periodici accertamenti disposti a mezzo del comando di Polizia Municipale, costantemente irreperibile per il periodo di almeno un anno.

Pertanto, nel ricordarle l'obbligo sancito, dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale, se le indagini svolte dalla Polizia Municipale confermeranno il Suo allontanamento dall'indirizzo sopra indicato per destinazione sconosciuta, questo ufficio procederà alla cancellazione anagrafica per IRREPERIBILITA'.

Ai fine del combinato disposto dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge 7/08/1990, n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione DPR n. 184/2006, si comunica che:

- l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento d'ufficio di cancellazione anagrafica, è il comune di CASALINO;
- in data odierna è stato avviato quanto in oggetto e che il responsabile del procedimento è MUZIO Elisabetta. Responsabile dei Servizi demografici (tel. 0321870112) con la quale può mettersi in contatto per ogni informazione e chiarimenti in merito alla pratica anche per fax (0321870247) - o e-mail (anagrafe.casalino@reteunitaria.piemonte.it) - presso la sede municipale.
- Durante la fase istruttoria potrà presentare memorie scritte e documenti, che questa Amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del provvedimento;
- Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 20 giorni dalla data di effettiva irreperibilità, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, legge 241/1990, dall'art. 11 DPR 223/1989, circolari ministeriali e Istat;
- Decorsi i termini indicati e nell'inerzia da parte di questa Amministrazione potrà proporre ricorso al TAR non oltre un anno dalla scadenza dei termini (art. 21-bis, Legge 6/12/1971, n. 1034).

L'Ufficiale d'anagrafe
